

*CORSO DI FORMAZIONE PER IL  
CONSEGUIMENTO DELLA  
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI  
SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON  
DISABILITA' (D.M. 30/09/2011 e D.M. n.  
92 del 08/02/2019)*

Il Regolamento disciplina l'organizzazione dell'attività didattica del Corso sul Sostegno. In particolare esso attiene agli obiettivi formativi, ai requisiti di ammissione, all'organizzazione degli insegnamenti, dei laboratori e dei tirocini, alle caratteristiche della prova finale ecc.

*REGOLAMENTO  
DIDATTICO*



### Art. 1 - Attivazione del Corso

1. Sono istituiti presso l'Università degli Studi Mediterranea (ai sensi del D.M. n° 249 del 10 settembre 2010 e ss.mm.ii. e delle disposizioni attuative contenute nei decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 e ss.mm. e ii.) i percorsi di formazione per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (d'ora in poi denominati "Corso-Sostegno"). I percorsi attivati sono distinti e relativi ai seguenti gradi di scuola:
  - *scuola dell'infanzia;*
  - *scuola primaria;*
  - *scuola secondaria di primo grado;*
  - *scuola secondaria di secondo grado.*
2. I requisiti di ammissione al "Corso-Sostegno" sono quelli indicati dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n° 92 del 08-02-2019, in particolare dagli articoli 3 e 5.
3. Il "Corso-Sostegno" è organizzato in insegnamenti, attività laboratoriali e di tirocinio diversificati per grado di scuola, per un totale di 60 CFU da acquisire in non meno di 8 mesi (D.M. 30 settembre 2011, allegato B):

### Insegnamenti: **tabella A**

Ambiti disciplinari	SSD – Settori scientifico - disciplinari	Attività formative	CFU	CFU Totali
Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	M-PED/03 Didattica e Pedagogia Speciale	1. M-PED/03 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe 2. M-PED/03 Progettazione del PDF e del PEI-Progetto di Vita e modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione 3. M-PED/03 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali 4. M-PED/03 Pedagogia e didattica speciale della Disabilità Intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo 5. M-PED/03 Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo	20	36
	M-PED/01	6. Pedagogia della relazione d'aiuto	1	
	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	7. M-PSI/04 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo 8. M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento	4 4	
Area 12 Scienze giuridiche	IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico	9. IUS/09 Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica	3	
Area 06 Scienze mediche	MED/39 Neuropsichiatria Infantile	10. MED/39 Neuropsichiatria infantile	4	
LABORATORI: Laboratori diversificati per grado di scuola ( <b>vedi tabelle B</b> )			9	9
Tirocinio da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche		- tirocinio diretto	6	
		- rielaborazione dell'esperienza personale ed	3	



diversificato per ordine e grado di scuola (vedi tabella C)	organizzazione delle competenze professionali («dimensione operativa o tirocinio diretto» e «tirocinio indiretto») - nuove Tecnologie per l'apprendimento (T.I.C.)	3	12
Prova finale		3	3
<b>TOTALE</b>		<b>60</b>	<b>60</b>

1 CFU di insegnamento = 7,5 ore d'aula e 17,5 ore di studio individuali

**Laboratori: tabella B**

<b>Scuola dell'Infanzia</b>	<b>n. CFU</b>
M-PED/03 Didattica delle Educazioni	1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione 1linguistica	1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico	1
M-PED/03 Didattica dell'area antropologica	1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali	1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali	1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali	1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali	1
M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie	1
<b><i>Totale CFU Scuola Infanzia</i></b>	<b>9</b>
<b>Scuola Primaria</b>	
M-PED/03 Didattica delle Educazioni	1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica	1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico	1
M-PED/03 Didattica dell'area antropologica	1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali	1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali	1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali	1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali	1
M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie	1
<b><i>Totale CFU Scuola Primaria</i></b>	<b>9</b>
<b>Scuola Secondaria di Primo Grado</b>	
M-PED/03 Orientamento e Progetto di Vita	1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica	1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico	1
M-PED/03 Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica	1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali	1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali	1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali	1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali	1
M-EDF/01 e M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive	1
<b><i>Totale CFU Scuola Secondaria di Primo Grado</i></b>	<b>9</b>
<b>Scuola Secondaria di Secondo Grado</b>	
M-PED/03 Orientamento e Progetto di Vita e alternanza scuola-lavoro	1
M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica	1
M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico	1
M-PED/03 Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica	1
M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali	1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali	1
M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali	1
M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali	1



M-EDF/01 e M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive	1
<b>Totale CFU Scuola Secondaria di Secondo Grado</b>	<b>9</b>

- Le attività di laboratorio sono realizzate privilegiando modalità di apprendimento cooperativo e collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo, attraverso lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti, esperienze applicative in situazioni reali o simulate, esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe (gestione del gruppo-classe).
- Le ore di laboratorio sono calcolate in 60 minuti. 1 CFU di laboratorio corrisponde a 20 ore d'aula. Non è previsto riconoscimento di crediti.

#### Tirocinio: tabella C

Tipologia Tirocinio	Attività	Tutor	n. CFU	n. ore
Tirocinio diretto	Da espletarsi in non meno di 5 mesi, viene effettuato presso le istituzioni scolastiche.	Tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'istituzione scolastica.	6	150
Tirocinio indiretto	Rielaborazione dell'esperienza professionale	Tutor coordinatore	2	50
	Rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale	Tutor dei tirocinanti	1	25
	Attività pratica sull'utilizzo delle nuove Tecnologie, applicate alla didattica speciale (TIC).	Tutor esperto tecnologie TIC	3	75
<b>Totale</b>			<b>12</b>	<b>300</b>

- Le ore di tirocinio sono calcolate in 60 minuti. Non è previsto il riconoscimento di crediti.  
1 CFU di tirocinio = 25 ore

#### **Art. 2 - Profili professionali e obiettivi formativi**

Il docente specializzato per il sostegno è assegnato alla classe in cui è iscritto un alunno con disabilità; egli assume la contitolarità della sezione e della classe in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Il docente specializzato si occupa delle attività educativo-didattiche attraverso le attività di sostegno alla classe al fine di favorire e promuovere il processo di integrazione degli alunni con disabilità. Offre la sua professionalità e competenza per apportare all'interno della classe un significativo contributo a supporto della collegiale azione educativo-didattica, secondo principi di corresponsabilità e di collegialità.

Il docente specializzato per il sostegno deve perciò possedere:

- competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia speciale;
- competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica speciale;
- conoscenze psico-pedagogiche sulle tipologie delle disabilità;
- competenze nell'ambito della pedagogia della relazione d'aiuto;
- conoscenze e competenze sulle modalità di interazione e di relazione educativa con gli alunni della classe promuovendo relazioni pro-sociali fra gli stessi e fra questi e la comunità scolastica;
- competenze educative delle dinamiche familiari e delle modalità di coinvolgimento e cooperazione con le famiglie;



- approfondite conoscenze di natura teorica e operativa per l'approccio interdisciplinare allo studio dell'interazione corpo-mente, della psicomotricità, del comportamento e dell'apprendimento dell'essere umano;
- approfondite conoscenze di natura teorica e operativa in relazione ai processi di comunicazione;
- familiarità e competenza con prassi e metodologie simulate, osservative e sperimentali nell'ambito dell'educazione e della didattica speciale;
- capacità di analizzare e comprendere i processi cognitivi a livello individuale e collettivo, in condizioni di disabilità e non;
- competenze per co-ideare, co-monitorare e co-condurre progetti innovativi finalizzati a promuovere il processo di integrazione all'interno del contesto classe;
- competenze didattiche speciali in ambito scientifico, umanistico e antropologico; - competenze didattiche negli approcci metacognitivi e cooperativi;
- competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali e intellettive;
- competenze psico-educative per l'intervento nei disturbi relazionali e comportamentali;
- competenze pedagogico-didattiche nella gestione integrata del gruppo classe;
- competenze per monitorare e valutare gli interventi educativi e formativi; conoscenze in ambito giuridico-normativo sull'integrazione scolastica e sui diritti umani;
- competenze didattiche con le T.I.C.;
- competenze di comunicazione e collaborazione con i colleghi e gli operatori dei servizi sociali e sanitari;
- competenze pedagogico-didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi;
- competenza pedagogica nello sviluppo del PEI per il Progetto di Vita;
- competenze didattiche finalizzate allo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche;
- competenze di osservazione e valutazione dei vari aspetti del funzionamento umano secondo l'approccio ICF dell'OMS.

### **Art. 3 - Accesso ai Corso-Sostegno**

1. Le modalità d'accesso al "Corso-Sostegno" sono quelle indicate:
  - nell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n° 92 del 08-02-2019;
  - nelle disposizioni attuative contenute nel decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 e ss.mm. e ii
2. Le prove sono organizzate tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità, a norma della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e dei candidati con disturbi specifici di apprendimento, a norma della Legge 8 ottobre 2010, n. 170.

### **Art. 4 - Candidati ammessi in soprannumero e integrazione graduatoria**

1. La modalità d'accesso in soprannumero è regolamentata dal comma 4 dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n° 92 del 08-02-2019;

### **Art. 5 – Direttore e Consiglio Scientifico Corso-Sostegno**

1. La direzione del Corso-Sostegno è affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico-disciplinare M-PED/03, il quale abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.



**Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria**  
**Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane**

2. Per l'ottimale gestione del Corso-Sostegno è prevista l'istituzione del Consiglio Scientifico, composto da:
  - a. Direttore del Corso-Sostegno, che lo presiede
  - b. Coordinatore del CdL LM85-bis
  - c. un professore o ricercatore strutturato a tempo pieno dell'Ateneo che sia incardinato nell'ambito di uno degli insegnamenti del Corso-Sostegno, di cui alla tabella A dell'art. 1 comma 3
  - d. un referente amministrativo
3. I componenti di cui alle lettere c) e d) sono individuati dal Direttore del Corso di concerto con il Coordinatore del CdL LM85-bis.
4. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Corso Sostegno. La durata del Consiglio Scientifico coincide con quella dell'incarico del Direttore del Corso-Sostegno.

**Art. 6 - Docenti**

1. I compiti dei docenti di riferimento del Corso-Sostegno sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo sui compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori. Gli importi per le spese per la didattica del Corso-Sostegno trovano copertura nelle tasse di iscrizione ai medesimi.

**Art. 7 – Riconoscimento crediti e percorsi abbreviati**

1. Fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 CFU di laboratorio e i 12 CFU di tirocinio, sono riconosciuti Crediti Formativi Universitari (CFU), acquisiti e organizzati in percorsi abbreviati, a favore dei seguenti soggetti indicati al comma 4 dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n° 92 del 08-02-2019;
2. Il Consiglio Scientifico del Corso-Sostegno valuta, previa istanza degli interessati, le competenze già acquisite e conseguentemente effettua il riconoscimento di CFU e predispone i percorsi di cui al comma 1. Tale valutazione è effettuata previa istruttoria, che potrà essere affidata ad apposita Commissione.
3. Al di fuori dei casi di cui al presente articolo non è possibile alcun riconoscimento di CFU e non sono previste eccezioni. Il riconoscimento darà luogo solo alla convalida dell'esame e non alla votazione in trentesimi. Ne deriva che tale convalida non verrà conteggiata nella media utilizzata per la formulazione del voto complessivo di specializzazione.

**Art. 8 – Modalità frequenza e assenze**

1. Ai sensi della normativa vigente, le assenze sono accettate nella percentuale massima del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo dev'essere recuperato attraverso modalità definite dal titolare dell'insegnamento. Per il tirocinio e i laboratori vige invece l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni e/o recuperi.
2. Il Dipartimento di riferimento predispone le opportune modalità di verifica della presenza dei corsisti alle attività formative. I docenti di riferimento dell'insegnamento sono tenuti ad osservare e fare osservare le disposizioni previste dal Dipartimento di riferimento.
3. Il Direttore del Consiglio Scientifico del Corso-Sostegno, qualora verifichi il superamento della soglia di assenze consentite, dispone con proprio provvedimento la non ammissione del corsista a sostenere l'esame finale.

**Art. 9 – Insegnamenti, laboratori e tirocinio**

1. I laboratori sono affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per il quale è attivato il laboratorio, ovvero con provate e documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.



Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria  
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane

2. Per il tirocinio sono individuati, in qualità di tutor, docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno.
3. Ai sensi della normativa vigente per gli insegnamenti, i laboratori e il tirocinio (diretto e indiretto) non è possibile utilizzare la formazione on-line e/o *blended*.

**Art. 10 – Esami di profitto**

1. Per ogni attività di cui alla tabella A è prevista una valutazione espressa in trentesimi.
2. Per gli esami di profitto sono previsti due appelli, uno ordinario e uno suppletivo, e la prova può essere ripetuta una sola volta. Tra i due appelli deve intercorrere un intervallo di almeno 14 giorni.
3. Gli esami di profitto devono essere verbalizzati entro al massimo 3 giorni dal loro espletamento.

**Art. 11 – Esame finale**

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'esame finale, tutte le verbalizzazioni devono essere effettuate almeno 15 giorni prima dell'inizio degli appelli dell'esame finale stesso.
2. Sono ammessi a sostenere l'esame finale del Corso-Sostegno coloro che abbiano superato, con voto non inferiore a 18/30 (o con la rispettiva convalida), le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti.
3. Ai fini dell'ammissione all'esame finale i corsisti, in regola con le tasse, devono presentare apposita domanda secondo le modalità che verranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito di Ateneo.

**Art. 12 – Commissione d'esame finale**

1. La Commissione d'esame finale è composta da 5 membri: il Direttore del Corso-Sostegno, che la presiede, due docenti universitari che abbiano svolto attività nel Corso-Sostegno, nonché un esperto delle tematiche dell'integrazione dei disabili e un dirigente scolastico designato dall'Ufficio Scolastico Regionale.
2. La Commissione è nominata, su proposta del Consiglio Scientifico del Corso-Sostegno, dal Direttore del Dipartimento. La Commissione può essere integrata almeno da un supplente per ciascuna categoria.

**Art. 13 – Criteri di assegnazione punteggio prova d'esame finale**

1. L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:
  - a) un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa padronanza dell'argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico (voto massimo 7 punti);
  - b) una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni (voto massimo 7 punti);
  - c) un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione T.I.C. (voto massimo 7 punti).
2. Il punteggio dell'esame finale è dato dalla somma dei voti di a), b) e c) più il voto derivante dal colloquio stesso valutabile fino a un massimo di 9 punti. L'esame finale si intende superato da parte di quei candidati che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30.

**Art. 14 – Formulazione del voto complessivo di specializzazione**

1. Il voto di specializzazione, espresso in trentesimi, è dato dalla media aritmetica della somma delle medie ponderate degli insegnamenti, dei laboratori, del tirocinio diretto e indiretto e del voto derivato dall'esame finale.
2. Nel calcolo della media ponderata delle singole parti si arrotonda al secondo decimale. Nel calcolo della media le lodi conseguite non vengono conteggiate.
3. Il risultato è arrotondato a un numero intero per eccesso o per difetto secondo le usuali regole.
4. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione.



**Art. 15 – Calendario delle sessioni dell' esame finale**

1. È prevista una sessione di esame finale ordinaria le cui date vengono rese note mediante pubblicazione sul sito di Ateneo almeno 20 giorni prima della data fissata per l'esame.
2. Sono altresì previste due sessioni straordinarie di esame finale cui possono accedere:
  - i candidati che alla data prevista per la sessione ordinaria di esame finale non abbiano maturato i CFU necessari per l'ammissione, per cause debitamente motivate e approvate dal Consiglio Scientifico del Corso-Sostegno;
  - i candidati assenti giustificati che non abbiano sostenuto la prova di esame finale ordinaria. L'assenza viene considerata giustificata, a fronte di idonea documentazione, nell'ipotesi di malattia, maternità e caso fortuito o di forza maggiore.
3. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale sia in sessione ordinaria che in suppletiva.

**Art. 16 – Rinuncia agli studi**

1. I corsisti possono in qualunque momento rinunciare agli studi presentando apposita istanza, irrevocabile e incondizionata, indirizzata al Direttore del Corso-Sostegno che provvede agli atti conseguenti.
2. Al corsista, che rinunci alla prosecuzione degli studi, sono precluse qualsiasi attività accademica nonché, fatto salvo il rilascio di eventuali certificazioni, la fruizione dei servizi didattici e amministrativi.
3. Con la rinuncia alla prosecuzione degli studi cessano, nei confronti dell'Università, gli obblighi contributivi, inclusi quelli maturati durante il rapporto. A seguito di tale rinuncia, il corsista non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già corrisposti, mentre permangono gli obblighi economici aventi natura sanzionatoria e quelli inerenti alla revoca di eventuali provvidenze economiche già erogate.

**Art. 17 – Sospensioni**

1. I corsisti che per qualsiasi motivo abbiano sospeso la frequenza del Corso-Sostegno possono, previa presentazione di apposita istanza, riprendere la frequenza in un ciclo successivo, col riconoscimento dei crediti già acquisiti, secondo la normativa di riferimento.

**Art. 18 – Incompatibilità**

1. La frequenza del Corso-Sostegno è incompatibile con l'iscrizione a dottorati di ricerca e qualsiasi altro corso che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzato. Ai fini della verifica della compatibilità e dell'eventuale sospensione è da considerarsi la normativa di riferimento di ciascun corso.
2. Per la verifica dell'incompatibilità si terrà conto dell'a.a. di riferimento del Corso.

**Art. 19 – Tasse e contributi**

1. Gli importi relativi alle tasse e contributi per la frequenza del Corso-Sostegno, solitamente suddivisi in due rate, vengono fissati per ogni ciclo di attivazione con delibera del CdA.

**Art. 20 – Tirocinio**

1. Il tirocinio diretto deve essere espletato in non meno di 5 mesi e viene effettuato presso le istituzioni scolastiche; è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'istituzione scolastica. Le attività di tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dall' Ateneo ovvero dalle istituzioni scolastiche. Le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno, con particolare attenzione alla





crescita professionale degli operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo. Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto, con incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, sulla base della disponibilità, del curriculum e secondo le priorità di seguito indicate:

- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
  - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo).
2. Il tirocinio indiretto comprende attività di supervisione da parte dei docenti del Corso-Sostegno ovvero dei docenti dei laboratori e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso l'Ateneo e presso le sedi di tirocinio. Tali attività potranno essere svolte anche da professionalità appositamente selezionate e nominate (tutor coordinatori). Esse riguardano:
    - la rielaborazione dell'esperienza professionale;
    - la rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale.
  3. Nelle attività di tirocinio indiretto è compresa un'attività pratica sull'utilizzo delle nuove Tecnologie, applicate alla didattica speciale (TIC).
  4. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio diretto l'Università stipula apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche a tal fine accreditate, come da elenco predisposto e aggiornato annualmente dall'USR della Regione Calabria.
  5. Le scuole paritarie fanno parte a pieno titolo del sistema scolastico nazionale. Deve quindi essere concessa la possibilità ai corsisti in servizio in una scuola paritaria di svolgere il tirocinio diretto presso tale scuola a patto che la stessa abbia tutti i requisiti per poterlo accogliere.

#### **Art. 21 – Norme finali**

1. Le presenti linee guida potranno subire adeguamenti o variazioni qualora si rendessero necessarie a seguito di modifiche nella normativa di riferimento.